



Regione Molise

L'Assessore

Assessorato alle Politiche sociali
Politiche della Famiglia - Politiche giovanili
Lavoro - Formazione professionale - Cooperazione
Obiettivo specifico: Coordinamento delle politiche socio-sanitarie

Al c.a. Presidente del Consiglio Regionale
(avv. Michele Picciano)

Regione Molise

Protocollo Generale DG III

Prot. 0004412/10 Del 25/01/2010
Partenza



Al c.a. Governatore della Regione
(On. Michele Iorio)

Alla c.a. Consiglieri Bonomolo, D'Alete, Pangia,
Ottaviano, Petrarroia, Leva, Natalini

Risposta scritta all'ordine del giorno (Oggetto n. 636) – a firma dei Consiglieri Bonomolo, D'Alete, Pangia, Ottaviano, Petrarroia, Leva, Natalini – inteso ad impegnare la Giunta regionale a deliberare urgentemente le modalità operative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in favore delle persone disabili ai sensi dell'art. 6 della legge 9 marzo 2006 n. 80

Il riferimento normativo, di cui all'oggetto della presente risposta, rientra nel programma legislativo nazionale annuale di semplificazione e che, pertanto, lo stesso, ha immediata operatività legislativa in quanto espressione della più completa potestà legislativa nazionale ex artt. 32, 38 cost. Viene, infatti, ricordato in primo luogo come il diritto alle cure sanitarie e all'assistenza sociale costituiscano una diretta emanazione dei principi costituzionali. Ad oggi, tuttavia, le precisazioni esemplificative di cui all'art. 6 legge n. 80 del 2006, oggetto di regolamentazione governativa di natura attuativa (v. DPCM 2 agosto 2007), sono state ulteriormente rafforzate v. art. 20 legge 3 agosto 2009 n. 102. Sicché è opportuno precisare che i benefici di cui alla legge 104/1992 sono attribuiti, nelle situazioni di gravità, i.e. secondo quanto precisa il comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 104/1992 "La minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Tali situazioni, da cui scaturiscono importanti conseguenze (permessi lavorativi previsti dalla Legge n. 104/1992, detraibilità di sussidi tecnici e informatici, esenzione dal bollo auto se l'handicap è di natura motoria), non si possono semplicemente dichiarare o autocertificare, ma richiedono un particolare accertamento, espressamente previsto dalla legge. L'attività di accertamento deve essere effettuata, mediante verbale, da una apposita **Commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale**, integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. **A decorrere dal 1° gennaio 2010** la procedura è ulteriormente semplificata, in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 20 legge 3 agosto 2009 n. 102, a fronte dell'obiettivo di realizzare, la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie, finalizzata ad una generale contrazione, dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni, delle sinergie Regione/ Aziende Sanitarie Locali/ INPS. La fase attuativa, concertata a livello nazionale in ragione della regolamentazione a mezzo di accordo quadro (v. art. 20, 4° co. Legge n. 102 del 3 agosto 2009) tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stata oggetto di delibazione conclusiva dalla Commissione Politiche Sociali il 13 gennaio 2009 ed inviata in discussione alla Conferenza Stato-Regioni. Successivamente alla raggiunta intesa, la nostra Regione interverrà nel percorso conclusivo, di natura attuativa, di convenzionamento. Per abbreviare i tempi di avvio, questo



Assessorato di concerto con l'Assessorato alla Sanità, ha già avviato, sin dal 15 dicembre dell'anno 2009, dei tavoli interistituzionali con l'INPS regionale e l'Azienda Sanitaria Regionale, in presenza della Direzione e delle Commissioni mediche impegnate nell'attività di accertamento dell'invalidità. Ad oggi è fatta salva la semplificazione, ex art. 6 legge 6 marzo 2006 n. 80, immediatamente operative per le ragioni di cui sopra, congiuntamente alle semplificazioni, già proposte ex art. 4 legge n. 104/1992, in ordine alla certificazione provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista, nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale, da cui è assistito l'interessato, nel caso di omessa pronuncia nei 90 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono fatti salvi i casi particolari dei grandi invalidi di guerra per i quali è possibile presentare l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa che sostituiscono la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata di specifica documentazione, sono dichiarate, dalle competenti commissioni, insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (art. 94 - comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - finanziaria 2003). Per i soggetti con patologie oncologiche, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. (Legge 9 marzo 2006, n. 80). Non ultimi i casi di cui al Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia del 2 agosto 2007 di previsione di dodici gruppi di malattie o di cause di invalidità per i quali non saranno più necessari i controlli periodici emanati in applicazione della legge 80 del 2006 che regola le modalità per l'accertamento delle disabilità. Si precisa che con questo decreto sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione. E' ad oggi oggetto di valutazione, in sede di concertazione avviata con il tavolo interistituzionale, lo studio di strumenti di divulgazione, da attivare successivamente il compimento di tutto il processo di semplificazione avviato ed oggetto di delibazione in sede di Conferenza Stato-Regioni. Di talché eventuali contributi di quanti sentano di dare il proprio operoso apporto all'ottimizzazione degli aspetti divulgativi sulla tematica iscritta all'ordine del giorno costituiranno utili momenti di condivisione e di impegno comune.

Cordialmente,

L'Assessore
(Prof.ssa Angiolina Fusco Terrella)